

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi

ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. HALILI ANILA e dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio la sig.ra [REDACTED] chiedendone la condanna alla restituzione della somma di euro 21.000,00, oltre ulteriori danni, assumendo che tale importo fosse stato corrisposto quale donazione effettuata in vista di un futuro matrimonio poi non celebrato.

Il ricorrente esponeva di aver intrattenuto per oltre un anno una relazione sentimentale con la convenuta, nel corso della quale la stessa avrebbe promesso di sposarlo, inducendolo così a contrarre un finanziamento e ad effettuare più bonifici in suo favore, qualificati come donazioni prenuziali, da restituirsi ai sensi dell'art. 80 c.c. a seguito del venir meno della promessa di matrimonio.

Il ricorrente sostiene che tra lui e la resistente esisteva una relazione sentimentale stabile, caratterizzata da progetti di vita comune e accompagnata dalla concreta intenzione di contrarre matrimonio tanto che in data [REDACTED] le parti sottoscrivevano una scrittura privata contenente una promessa di matrimonio (doc. 2 ricorrente). A sostegno della propria tesi, il ricorrente richiamava le conversazioni WhatsApp intercorse tra le parti (doc.1) da cui emergerebbero l'esistenza di un rapporto affettivo, la programmazione di un futuro insieme ed anche l'impegno di sposarsi.

Il ricorrente afferma di aver effettuato numerosi bonifici e versamenti di denaro alla resistente a titolo di donazioni collegate al progetto di matrimonio. In particolare, i versamenti sarebbero stati fatti per aiutare la futura moglie ed erano funzionali alla costruzione della futura vita matrimoniale. Spiegava anche che tutta la somma donata alla signora [REDACTED] è stata reperita tramite un finanziamento sottoscritto dal ricorrente con la società Agos, come da contratto (doc. 4), poiché il signor [REDACTED] non aveva questa disponibilità economica.

Il ricorrente sostiene inoltre che la resistente gli avrebbe fatto credere nella reale intenzione di sposarlo così da indurlo ad effettuare i versamenti, ma una volta ottenuto il denaro, il matrimonio non sarebbe mai stato celebrato e la sig.ra [REDACTED] sarebbe scomparsa.

Da ciò deriverebbe l'ingiustificato arricchimento della resistente o, comunque, il diritto alla ripetizione delle somme donate in vista del matrimonio non celebrato.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, di riconoscere la natura delle somme come donazioni fatte in vista del matrimonio, conseguentemente dichiarare che, non essendosi il matrimonio celebrato, le somme devono essere restituite e, conseguentemente, condannare la resistente alla restituzione degli importi ricevuti.

La sig.ra [REDACTED] ritualmente costituitasi in giudizio, contestava quanto *ex adverso* dedotto sostenendo che tra le parti non vi fosse alcuna promessa di matrimonio giuridicamente rilevante, ma solo una frequentazione occasionale, nata in contesti di intrattenimento, nell'ambito della quale il ricorrente avrebbe spontaneamente versato somme di denaro per proseguire la relazione personale.

Secondo la difesa della convenuta, la scrittura prodotta non integrerebbe una promessa di matrimonio ai sensi degli artt. 79-81 c.c., mancando i requisiti formali richiesti dalla legge, né vi sarebbe prova di preparativi matrimoniali o di un effettivo progetto di nozze.

Le somme versate, inoltre, non costituirebbero doni prenuziali, ma attribuzioni effettuate volontariamente dal ricorrente nel corso della relazione, senza alcun vincolo causale con un futuro matrimonio, con conseguente insussistenza dei presupposti per la restituzione. La resistente sostiene che i pagamenti ricevuti non erano donazioni ma corrispettivi per prestazioni di natura sessuale (prestazioni di meretricio) pagati volontariamente dal sig. [REDACTED] per prestazioni rese e per le quali non sussiste alcun titolo giuridico per chiederne la restituzione. La resistente ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda, con vittoria di spese.

Nel corso dell'istruttoria veniva ammesso l'interrogatorio formale delle parti sui capitoli articolati dalla parte ricorrente, volto ad accertare, tra l'altro, l'esistenza della promessa di matrimonio, la causale delle somme versate e le circostanze relative alla relazione tra le parti. All'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale si presentava il ricorrente mentre la resistente non compariva senza addurre giustificato motivo.

La causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.

*

Dall'analisi degli atti, dei documenti e dall'interpello emerge quanto segue.

In data [REDACTED] il sig. [REDACTED] contraeva prestito personale con Agos Ducato spa per l'importo di euro 22.118.

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

In data [REDACTED] il ricorrente versava alla resistente l'importo di euro 3.000 con la causale "donazione".

Le parti iniziavano a frequentarsi nei locali notturni nell'anno 2022 e successivamente anche all'esterno con incontri e con scambi di messaggi poi interrottisi improvvisamente all'inizio del 2024.

La versione dei fatti prospettata dalla convenuta, secondo cui le somme versate dal ricorrente nel periodo compreso tra giugno 2023 e novembre 2023, per complessivi euro 21.000,00, costituirebbero corrispettivo di prestazioni di natura sessuale rese nell'ambito dell'attività svolta dalla stessa in locali di intrattenimento, non risulta corroborata da alcun elemento oggettivo di prova. La resistente, infatti, non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che le singole dazioni di denaro fossero collegate a specifici incontri, né ha fornito elementi concreti in ordine alla frequenza degli stessi, alle modalità con cui sarebbero avvenuti o al compenso normalmente richiesto ai clienti per tali prestazioni. In particolare, la convenuta non ha indicato quale fosse la tariffa applicata nell'esercizio di tale attività, né ha provato che le somme ricevute dal ricorrente corrispondessero a pagamenti effettuati per prestazioni rese.

La mera allegazione difensiva secondo cui le somme costituirebbero il corrispettivo di prestazioni sessuali non è quindi sufficiente a superare la diversa ricostruzione offerta dal ricorrente, risultando priva di riscontri concreti e non supportata da elementi documentali o testimoniali.

pagina 3 di 6

Al contrario, dagli atti di causa emerge che, nel periodo in cui sono stati effettuati i versamenti, il rapporto tra le parti aveva assunto connotazioni diverse rispetto alla fase iniziale, come dimostrato: dalla scrittura privata sottoscritta dalla convenuta, contenente dichiarazioni di forte coinvolgimento personale e di volontà di vita comune; dal contenuto dei messaggi prodotti, nei quali la resistente manteneva viva nel ricorrente la prospettiva di una relazione stabile e di un futuro insieme; nonché dalla continuità delle comunicazioni e dal contesto complessivo in cui si inseriscono le dazioni di denaro.

Tali elementi risultano idonei a dimostrare che le somme versate nel periodo compreso tra giugno e novembre 2023 non si collocano nell'ambito della mera frequentazione occasionale, ma sono state effettuate dal ricorrente nella convinzione che la relazione avesse assunto carattere stabile e fosse orientata ad un progetto di vita comune, convinzione che la convenuta ha contribuito a rafforzare con il proprio comportamento.

Deve pertanto ritenersi che le dazioni in questione abbiano natura di attribuzioni patrimoniali effettuate in vista di una futura unione, e non di corrispettivi per prestazioni sessuali, restando peraltro possibile che eventuali incontri avvenuti nei locali di intrattenimento siano stati regolati in quella sede e secondo le modalità proprie di tale contesto, senza che ciò consenta di ricondurre automaticamente a tale ambito tutte le somme successivamente versate.

Il comportamento della convenuta appare, anzi, connotato da evidente approfittamento della situazione, avendo la stessa alimentato nel ricorrente la convinzione dell'esistenza di una relazione affettiva seria e di una prospettiva matrimoniale, per poi interrompere il rapporto dopo aver ricevuto le somme di denaro. Sotto questo profilo, assume rilievo la mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale ammesso sui capitoli articolati dal ricorrente; per cui deve trovare applicazione l'art. 232 c.p.c., secondo cui il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di interrogatorio, nei limiti in cui siano compatibili con le altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, tale comportamento processuale assume particolare rilevanza, in quanto i capitoli di interrogatorio vertevano proprio: sulla natura della relazione tra le parti, sulla promessa di vita comune, sulla causale delle somme versate, sull'assenza di corrispettivo per prestazioni sessuali. La mancata presentazione della convenuta, in assenza di giustificazione, costituisce quindi ulteriore elemento di conferma della ricostruzione offerta dal ricorrente e rafforza il convincimento che le somme versate nel periodo considerato siano state corrisposte in funzione della relazione affettiva e della prospettiva di matrimonio fatta intendere dalla resistente.

Pertanto, dagli elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria, supportati dalla documentazione prodotta, la ricostruzione offerta dal ricorrente appare complessivamente verosimile e coerente. In particolare, deve attribuirsi rilievo al fatto che le somme versate dal ricorrente nel periodo compreso tra giugno 2023 e novembre 2023 risultano accompagnate da causali di bonifico che richiamano

espressamente la natura di donazione, circostanza che conferma come, nelle intenzioni dell'attore, tali attribuzioni patrimoniali fossero effettuate nell'ambito di una relazione affettiva e in vista di un futuro comune, e non quale corrispettivo di prestazioni di natura sessuale. Tale elemento documentale, unitamente al contenuto dei messaggi prodotti e alla scrittura privata sottoscritta dalla convenuta,

pagina 4 di 6

consente di ritenere che il ricorrente si fosse convinto della serietà del rapporto e della prospettiva di matrimonio, e che proprio in tale convinzione abbia effettuato le dazioni di denaro, qualificabili, secondo la sua intenzione, come attribuzioni patrimoniali riconducibili allo schema delle donazioni fatte in vista del matrimonio, di cui all'art. 80 c.c.

La circostanza che, da parte della resistente, non vi fosse in realtà alcuna reale intenzione di contrarre matrimonio non assume rilievo decisivo ai fini della presente controversia, la quale non ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un vincolo matrimoniale o di una promessa giuridicamente vincolante, bensì la verifica della legittimità o meno della ritenzione, da parte della convenuta, delle somme ricevute. Le circostanze emerse complessivamente considerate consentono di escludere che le attribuzioni patrimoniali possano essere ricondotte ad un rapporto illecito o contrario al buon costume e giustificano, nei limiti indicati, l'accoglimento della domanda restitutoria. Ciò che rileva, infatti, è che le attribuzioni patrimoniali siano state effettuate dal ricorrente in funzione di una relazione che egli, sulla base del comportamento della resistente, riteneva stabile e orientata ad un progetto di vita comune, e che tale causa sia successivamente venuta meno, con conseguente difetto di giustificazione della permanenza delle somme nel patrimonio della convenuta.

Non può inoltre essere sottaciuto che il ricorrente, proprio in ragione della prospettiva matrimoniale che gli era stata fatta intendere, ha contratto un finanziamento per reperire la somma complessiva poi versata alla resistente, circostanza documentalmente provata e non contestata. Tale elemento rafforza ulteriormente la credibilità della ricostruzione attorea, poiché appare logicamente incompatibile con la tesi difensiva della convenuta che il ricorrente si sia esposto ad un rilevante impegno economico, mediante ricorso al credito, al solo fine di corrispondere compensi per prestazioni occasionali, mentre risulta pienamente coerente con l'ipotesi che egli abbia agito nella convinzione di costruire una relazione stabile e duratura.

Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi che le somme versate nel periodo considerato siano state corrisposte in funzione della relazione affettiva e della prospettiva di matrimonio fatta intendere dalla resistente, e che la loro ritenzione, una volta venuta meno tale prospettiva, risulti priva di adeguata giustificazione. Si precisa che l'importo da restituire è solo quello ricevuto mentre gli interessi che il ricorrente deve corrispondere alla società che gli ha concesso il finanziamento rimangono in capo allo stesso, in quanto conseguenti ad una sua scelta personale di accedere a quel determinato credito ed estranea al rapporto con la resistente.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

La controversia presenta, infatti, profili di particolare peculiarità anche considerato che la domanda è stata accolta all'esito di una valutazione complessiva del rapporto intercorso tra le parti, connotato da

elementi di natura personale e affettiva non facilmente riconducibili a schemi giuridici tipici. Tali elementi, unitamente alla natura della vicenda, che trae origine da una relazione personale tra le parti e da aspettative non formalizzate in un vincolo giuridico tipico, integrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

pagina 5 di 6

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:

Condanna parte resistente a restituire a parte ricorrente l'importo di euro 21.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.

Brescia, 17 marzo 2026

Il Giudice

Elena Fondrieschi

